

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/688 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2016

sul controllo e la gestione della presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽¹⁾ definisce i tenori massimi per le diossine, per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti ittici. In tale regolamento sono previste deroghe per la Finlandia, la Svezia e la Lettonia relativamente all'immissione sui rispettivi mercati interni e al consumo nei rispettivi territori di salmone selvaggio, aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, salmerino selvatico, lampreda di fiume selvatica e trota selvatica e dei prodotti da essi derivati, originari della regione baltica e che superano il tenore massimo.
- (2) Determinati pesci e prodotti della pesca provenienti dalla regione baltica superano regolarmente i tenori massimi. Non è possibile controllare la conformità con i tenori massimi di ogni singola partita di pesce e di prodotti ittici. Pertanto al fine di garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla normativa dell'UE siano immessi sul mercato, è stato stabilito un elenco di pesci della regione baltica per i quali è prevedibile la non conformità. L'elenco è stato stilato sulla base dei dati disponibili e dev'essere aggiornato regolarmente. Per il pesce e i prodotti ittici provenienti dalla regione baltica per i quali non può essere garantita la conformità sulla base dei dati di occorrenza disponibili, sono state determinate specifiche misure di gestione del rischio volte a garantire che solo il pesce e i prodotti ittici conformi alla legislazione UE vengano immessi sul mercato.
- (3) È necessario continuare a monitorare la presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica. È opportuno raccomandare un numero minimo di campioni di pesce e prodotti ittici sui quali eseguire un'analisi coordinata, basato sul quantitativo di catture.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La Danimarca, la Germania, la Polonia, la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, svolgono un'attività di monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nel pesce e nei prodotti ittici quali il fegato provenienti dalla regione baltica, in conformità all'allegato I della presente raccomandazione.
2. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero seguire le procedure di campionamento di cui al regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione ⁽²⁾.
3. Il metodo di analisi usato per il monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili deve soddisfare i criteri di cui al regolamento (UE) n. 589/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).

4. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA su base regolare (ogni sei mesi) mediante il formato per la trasmissione dei dati dell'EFSA, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed dell'EFSA [Orientamenti sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi] ⁽¹⁾ e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

— I campioni possono essere singoli pesci o campioni composti, ma nel caso di campioni composti i pesci devono essere delle stesse dimensioni ed essere stati catturati nella stessa zona/regione CIEM.

Per l'aringa del Baltico, il salmone, la trota (di mare) e lo spratto si applicano specifici obblighi di informazione aggiuntivi (se non ancora esplicitamente previsti nel formato usuale delle comunicazioni):

— la zona di cattura, preferibilmente la zona CIEM (altre indicazioni come la zona FAO, la zona o il nome della parte del Mar Baltico sono accettate solo se la zona CIEM non è disponibile). Nel caso di pesce proveniente da laghi o fiumi, è necessario fornire il nome del lago o del fiume.

I dati senza indicazione precisa della zona di cattura possono essere forniti con un'indicazione quanto più precisa possibile del luogo della cattura.

— data della cattura

— taglia/età/peso del pesce

— la misurazione della taglia del pesce va effettuata come specificato nel regolamento (CE) n. 2187/2005 ⁽²⁾ del Consiglio. Taglia e peso sono i parametri più importanti. L'età può essere fornita se nota.

— informazioni sulla matrice analizzata (muscolo, fegato ...)

— contenuto in grasso dei pesci del campione

— informazioni sul trattamento (rifilatura, affumicatura o altro tipo di trattamento)

— qualsiasi altra informazione pertinente (ad esempio, natura del campione, qualora le colonne non forniscano sufficienti dettagli; ad esempio, risultato valido per un solo pesce).

5. I dati disponibili provenienti da campioni prelevati dal 2009 in poi e che non sono stati ancora inseriti nella banca dati dell'EFSA, dovrebbero essere forniti all'EFSA, per quanto possibile, nell'apposito formato di trasmissione.

6. Sulla base dei dati attualmente disponibili, le informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e dimensione, in particolare per quanto riguarda la loro conformità con il tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, sono riportate nell'allegato II.

7. Al fine di garantire che soltanto il pesce e i prodotti ittici conformi alla legislazione UE siano immessi sul mercato dell'Unione, si raccomanda di applicare le misure di gestione del rischio di cui all'allegato III per quanto riguarda il pesce proveniente dalla regione baltica. Gli Stati membri di cui al punto 1 possono adottare misure nazionali per attuare le misure di gestione del rischio raccomandate nell'allegato III.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ <http://www.efsa.europa.eu/it/data/toolbox>

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

ALLEGATO I

- (1) Numero minimo raccomandato di campioni di aringa del Baltico (*Clupea harengus membras*) da prelevare nel 2016 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, preferibilmente nelle zone CIEM 28-1, 28-2, 29, 30, 31 e 32.

	DE	DK	EE	FIN	LT	LV	PL	SE	Tot
Aringa	7	5	7	20	4	4	9	14	70

- (2) Numero minimo raccomandato di campioni di spratto (*Sprattus sprattus*) da prelevare nel 2017 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, preferibilmente nelle zone CIEM 29, 30, 31 e 32.

	DE	DK	EE	FIN	LT	LV	PL	SE	Tot
Spratto	5	8	8	5	5	9	18	12	70

- (3) Numero minimo raccomandato di campioni di salmone (*Salmo salar*) e di trota (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*) da prelevare nel 2018 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

	DE	DK	EE	FIN	LT	LV	PL	SE	Tot
Salmone/trota	5	12	5	15	5	5	11	12	70

- (4) Numero minimo raccomandato di campioni da prelevare annualmente dal 2016 al 2018 per l'analisi della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili.

	DE	DK	EE	FIN	LT	LV	PL	SE	Tot
Varie specie di pesci (*)	10	10	10	10	10	10	10	10	80


(*) Merluzzo bianco (*Gadus morhua*), passera di mare (*Pleuronectes platessa*), lampreda di fiume (*Lampetra fluviatilis*), salmerini (*Salvelinus* sp.), blicca (*Blicca bjoerkna*), anguilla (*Anguilla Anguilla*), abramide (*Abramis brama*), passera pianuzza (*Platichthys flesus*), persico reale (*Perca fluviatilis*), luccio (*Esox lucius*), lucioperca (*Sander lucioperca*), rutilo (*Rutilus rutilus*), coregone bianco (*Coregonus Albula*), aguglia (*Belone belone*), sperlano (*Osmerus eperlanus*), rombo chiodato (*Psetta maxima*), abramide russo (*Vimba vimba*), coregoni (*Coregonus* sp.) e merlano (*Merlangius merlangus*).

ALLEGATO II

Informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e taglia, in particolare riguardo alla loro conformità con il tenore massimo stabilito nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

1. *Taglia dei pesci*

La taglia di tutti i pesci di cui al presente allegato è misurata come indicato nella figura sottostante, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale.

2. *Taglie minime di alcune specie di pesci che è consentito catturare nella regione del Baltico per ragioni di sostenibilità (regolamento (CE) n. 2187/2005)*

- Salmone atlantico (*Salmo salar*) (intera regione baltica eccetto zona CIEM 31): la taglia minima è 60 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);
- Salmone atlantico (*Salmo salar*) (zona CIEM 31): la taglia minima è 50 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);
- Trota di mare (*Salmo trutta*) (zone CIEM 22, 23, 24 e 25 e zone CIEM 29, 30, 31 e 32): la taglia minima è 40 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);
- Trota di mare (*Salmo trutta*) (zone CIEM 26, 27 e 28): la taglia minima è 50 cm (di conseguenza non è consentito catturare pesci di peso < 2 kg);

3. *Informazioni sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in determinate specie di pesci di una determinata regione geografica (zona CIEM), a partire da una certa età e taglia*3.1. *Aringa del Baltico*

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26 e 27: l'aringa del Baltico, indipendentemente dalla taglia, si presume conforme al livello massimo.

Nelle zone CIEM 28-1, 29, 30, 31 e 32: l'aringa del Baltico di lunghezza ≤ 17 cm si presume conforme e l'aringa del Baltico di lunghezza > 17 cm è considerata potenzialmente non conforme.

Nelle zone CIEM 28-2: l'aringa del Baltico di lunghezza ≤ 21 cm si presume conforme e l'aringa del Baltico di lunghezza > 21 cm è considerata potenzialmente non conforme.

3.2. *Salmone*

Il salmone delle zone CIEM 22 e 23 proviene dall'Atlantico settentrionale e non dalla regione baltica, non rientra pertanto nelle presenti conclusioni riguardo alla presenza di diossine e PCB e alle normali misure per la gestione del rischio.

Il salmone di peso < 2 kg si presume conforme (ma non ne è consentita la cattura per ragioni di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 2187/2005; la taglia minima è 60 cm e per la zona CIEM 31: 50 cm).

Nelle zone CIEM 24, 25, 26:

- salmone di peso superiore a 2 kg e fino a 5,5 kg: conforme dopo la rifilatura (la rifilatura comporta una riduzione pari a circa il 30 % del tenore di diossine/PCB diossina-simili — dati rilevati solo nelle zone CIEM 24, 25, 26);
- salmone di piccola taglia (2-4 kg) non rifilato: considerato potenzialmente non conforme, sebbene la maggior parte del salmone sia conforme;
- salmone di taglia superiore (4-5,5 kg): considerato potenzialmente non conforme nella maggior parte dei casi;
- salmone rifilato < 5,5 kg: conforme;
- salmone rifilato e ripulito della parte ventrale < 7,9 kg: conforme.

Nelle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

- salmone di peso > 2 kg (superiore a 60 cm): considerato potenzialmente non conforme.

3.3. Trota

La trota (di mare) di peso < 2 kg si presume conforme (ma non ne è consentita la cattura per ragioni di sostenibilità, a norma del regolamento (CE) n. 2187/2005; la taglia minima nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 è: 40 cm e per le zone CIEM 26, 27 e 28: 50 cm).

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26:

- trota (di mare) di peso superiore a 2 kg e fino a 4,5 kg: conforme dopo rifilatura e rimozione della parte ventrale;
- trota (di mare) di piccola taglia (2-4 kg): considerata potenzialmente non conforme, sebbene la maggior parte delle trote (di mare) sia conforme;
- trota (di mare) di taglia superiore: considerata potenzialmente non conforme nella maggior parte dei casi;

Nelle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:

- tutte le trote (di mare) di peso > 2 kg (superiori a 40/50 cm) sono considerate potenzialmente non conformi.

3.4. Spratto

Nelle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28: presunto conforme.

Nelle zone CIEM 29, 30, 31 e 32: se gli spratti sono di taglia inferiore a 12,5 cm e di età inferiore a 5 anni, si presume che siano conformi. Se sono di taglia superiore a 12,5 cm sono considerati potenzialmente non conformi.

3.5. Fegato di merluzzo

Considerato potenzialmente non conforme.

3.6. Lamprada di fiume

Nella zona CIEM 28: considerata potenzialmente non conforme.

Nella zona CIEM 32: presunto conforme.

3.7. Altre specie di pesce

Il salmerino non è commercializzato e la sua cattura a livello locale rientra nell'ambito della deroga (Svezia/Finlandia).

Altre specie ittiche sono presunte conformi.

ALLEGATO III

Misure raccomandate di gestione del rischio che le autorità competenti devono adottare per garantire che il pesce della regione del Baltico immesso sul mercato dell'UE sia conforme ai tenori massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.1. *Misure generali di gestione del rischio raccomandate*

- La rintracciabilità è di importanza fondamentale.
- Per il commercio di aringa, salmone, trota di mare e spratto verso altri Stati membri dell'UE o per la commercializzazione sul mercato interno che non rientra nel campo di applicazione di una deroga, è opportuno indicare sui documenti di accompagnamento la zona CIEM in cui il pesce è stato catturato. Se necessario, dovrebbe essere chiaramente indicato che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi per verificare la presenza di diossine, la somma di diossine, di PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, conformemente alla legislazione UE e che è risultata conforme a tale legislazione. Si può allegare il documento di analisi o renderlo disponibile su richiesta.
- Nel caso in cui non sia possibile fornire informazioni precise sulla zona CIEM in cui il pesce è stato catturato, per il commercio di aringhe di lunghezza > 17 cm, salmone, trota di mare e spratto > 12,5 cm verso altri Stati membri dell'UE o la commercializzazione sul mercato interno che non rientra nel campo di applicazione di una deroga, la partita di pesce dovrebbe sempre essere sottoposta a campionamento e analisi per verificare la presenza di diossine, la somma di diossine e di PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, conformemente alla legislazione dell'UE e verificato per garantirne la conformità a tale legislazione. Ciò deve essere chiaramente indicato nei documenti di accompagnamento. Si può allegare il documento di analisi o renderlo disponibile su richiesta.
- L'autorità del porto di sbarco è tenuta ad effettuare i controlli necessari a garantire la conformità.
- Dovrebbero essere disponibili prove documentate riguardo alla destinazione del pesce che non può essere commercializzato ai fini del consumo umano.

2. *Misure specifiche di gestione del rischio raccomandate*

2.1. Aringa del Baltico

- L'aringa del Baltico proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26 e 27 → può essere commercializzata ai fini del consumo umano.
- Aringa del Baltico delle zone CIEM 28-1, 29, 30, 31, 32:
 - Svezia e Finlandia:
 - Senza cernita, l'aringa del Baltico può essere commercializzata solo sul mercato nazionale.
 - Per il commercio verso altri Stati membri UE: la cernita delle aringhe è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 17 cm e > 17 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):
 - l'aringa del Baltico ≤ 17 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;
 - l'aringa del Baltico > 17 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano per il solo mercato interno, o può essere commercializzata al di fuori del mercato interno solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:
 - la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 17 cm e > 17 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):
 - l'aringa del Baltico ≤ 17 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;
 - l'aringa del Baltico > 17 cm non può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

- Aringa del Baltico proveniente dalle zone CIEM 28-2:
 - Svezia e Finlandia:
 - Senza cernita, l'aringa del Baltico può essere commercializzata solo sul mercato nazionale.
 - Per il commercio verso altri Stati membri UE: la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 21 cm e > 21 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):
 - l'aringa del Baltico ≤ 21 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione ai fini del consumo umano;
 - l'aringa del Baltico > 21 cm può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano per il solo mercato interno, o può essere commercializzata al di fuori del mercato interno solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:
 - la cernita delle aringhe del Mar Baltico è obbligatoria prima dell'immissione sul mercato per separare le taglie ≤ 21 cm e > 21 cm (la cernita viene effettuata in base alla larghezza ed è quindi approssimativa, ma questo non è un problema):
 - l'aringa del Baltico ≤ 21 cm può essere commercializzata ai fini del consumo umano;
 - l'aringa del Baltico > 21 cm non può essere commercializzata o sottoposta a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

2.2. Salmone

- Salmone proveniente dalle zone CIEM 24, 25 e 26:
 - Svezia, Finlandia e Lettonia:
 - il salmone può essere commercializzato per il mercato interno (deroga);
 - commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lituania e Polonia:
 - il salmone di peso superiore a 2 kg può essere commercializzato per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE;
 - il salmone di peso inferiore a 5,5 kg è conforme dopo la rifilatura (procedimento applicato in Danimarca e Polonia solo per le zone CIEM 24, 25 e 26) e il salmone di peso superiore a 5,5 kg e fino a 7,9 kg è conforme dopo la rifilatura e la rimozione della parte ventrale (procedimento applicato in Polonia per le zone CIEM 24, 25 e 26);
 - il salmone rifilato di peso $> 5,5$ kg e il salmone rifilato e ripulito della parte ventrale di peso $> 7,9$ kg possono essere commercializzati per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
- Salmone proveniente dalle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:
 - Svezia, Finlandia e Lettonia:
 - il salmone può essere commercializzato per il mercato interno (deroga);
 - commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lituania e Polonia:
 - il salmone può essere commercializzato per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

2.3. Trota (di mare)

- Trota (di mare) proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25 e 26:
 - Svezia e Finlandia:
 - la trota (di mare) può essere commercializzata per il mercato interno (deroga);
 - commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:
 - Trota (di mare) di peso superiore a 2 kg: la trota (di mare) può essere commercializzata per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
 - trota (di mare) rifilata e ripulita della parte ventrale di peso < 4,5 kg: conforme (procedura applicata in Polonia per le zone CIEM 22-23-24-25-26);
 - la trota (di mare) rifilata e ripulita della parte ventrale > 4,5 kg può essere commercializzata per il consumo umano se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
- Trota (di mare) proveniente dalle zone CIEM 27, 28, 29, 30, 31 e 32:
 - Svezia e Finlandia:
 - la trota (di mare) può essere commercializzata per il mercato interno (deroga);
 - commercio verso altri Stati membri dell'UE: consentito solo se le analisi della singola partita hanno dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.
 - Germania, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:
 - la trota (di mare) può essere commercializzata per il consumo umano solo se l'analisi della singola partita ha dimostrato la conformità con la legislazione dell'UE.

2.4. Spratto

- Lo spratto proveniente dalle zone CIEM 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 può essere commercializzato per il consumo umano.
- Per lo spratto proveniente dalle zone CIEM 29, 30, 31 e 32:
 - cernita obbligatoria per separare gli spratti di lunghezza $\leq 12,5$ cm da quelli di lunghezza $> 12,5$ cm;
 - lo spratto $\leq 12,5$ cm può essere commercializzato ai fini del consumo umano;
 - lo spratto $> 12,5$ cm non può essere commercializzato o sottoposto a lavorazione per il consumo umano, a meno che l'analisi della singola partita abbia dimostrato la conformità.

2.5. Fegato di merluzzo

Il fegato di merluzzo di merluzzo bianco catturato nel Mar Baltico è considerato potenzialmente non conforme, pertanto prima dell'immissione sul mercato dell'UE ogni partita dovrebbe essere analizzata per dimostrarne la conformità.
